

BGer 1C 379/2024 vom 22. Juli 2024

Bundesgericht, 2024-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_379_2024

FR: TF 1C 379/2024 du 22 juillet 2024

IT: TF 1C 379/2024 del 22 luglio 2024

Regeste

Licenza edilizia per un'abitazione bifamiliare | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e liberamente se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 II 476 consid. 1).

E. 1.2

Secondo l' art. 40 cpv. 2 LTF i patrocinatori devono notoriamente giustificare il loro mandato mediante procura. Con decreto del 27 giugno 2024 il Tribunale federale, richiamando l' art. 42 cpv. 5 LTF e conformemente alla prassi (DTF 142 I 10 consid. 2.4.8), ha invitato il patrocinatore dei ricorrenti a produrre una procura entro il 12 luglio 2024, con la comminatoria che, in caso di inosservanza, il gravame non sarebbe stato preso in considerazione. Ora, l'atto mancante non è stato prodotto, né è stata richiesta una proroga di detto termine. Ne segue che, come preannunciato, il ricorso inoltrato senza valida procura dall'avv. Luca Beretta Piccoli a nome di terzi dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (sentenze 1C_343/2021 del 17 febbraio 2023 consid. 2; 1F_16/2021 del 21 aprile 2021 consid. 2.2 e 1C_710/2020 del 18 gennaio 2021; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3a ed., 2022, n. 20, 27 e 28 ad art. 40, e n. 64 seg. ad art. 42 con numerosi rinvii alla giurisprudenza).

E. 2

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'avv. Luca Beretta Piccoli. Non si attribuiscono ripetibili della sede federale.

E. 2.1

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese sono poste a carico del patrocinatore non autorizzato (art. 18 cpv. 3 PC in relazione con l' art. 71 LTF ; vedi anche l' art. 66 cpv. 3 LTF secondo cui le spese inutili sono pagate da chi le causa; sentenze 1C_343/2021, citata, consid. 6 e 1B_176/2013 del 23 luglio 2013).

E. 2.2

Visto l'esito del ricorso, l'invito a presentare osservazioni al gravame entro il 28 agosto 2024 è annullato. E._____ non si è espresso sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, motivo per cui non gli vengono attribuite ripetibili della sede federale. Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

E. 3

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Stabio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 22 luglio 2024 In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero Il Giudice presidente: Chaix Il Cancelliere: Cramer

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.